



**COMUNE DI RUVO DI PUGLIA**  
**CITTA' METROPOLITANA DI BARI**  
**DIREZIONE GENERALE E STAFF**

***Coordinamento Gestioni Associate e Appalti***

**PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE MEDIANTE FINANZA DI PROGETTO DELLA PROGETTAZIONE E DELL’ESECUZIONE DEI LAVORI E DEI SERVIZI FINALIZZATI ALL’ADEGUAMENTO NORMATIVO, ALLA RISTRUTTURAZIONE, ALLA RIQUALIFICAZIONE, ALL’EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E ALLA RELATIVA GESTIONE DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL COMUNE DI RUVO DI PUGLIA.**

**CIG 835387079A**

## **QUESITO 1**

Con la presente, in virtù dell'emergenza sanitaria provocata dal "COVID-19" che ha comportato un drastico rallentamento di tutti i processi aziendali ed anche in considerazione del periodo estivo che determina necessariamente una decisiva riduzione del personale in essere, al fine di consentire la predisposizione di una congrua offerta, siamo a chiederVi cortesemente una proroga di un mese della scadenza della presente procedura di gara.

### **RISPOSTA**

Si comunica che con determinazione del Direttore di Area 8 – Qualità Urbana e Beni Comuni n. 245/2020 del 12.08.2020 è stata disposta la proroga di giorni cinquanta del termine per la presentazione delle offerte. Le nuove date sono le seguenti:

- Termine presentazione quesiti: ore 12.00 del 13 ottobre 2020
- Termine per la pubblicazione sul portale Empulia delle risposte ad eventuali quesiti: 20/10/2020
- Termine presentazione offerte: ore 13.00 del 27/10/2020
- Seduta di gara: ore 10.00 del 30/10/2020

## **QUESITO 2**

Relativamente ai requisiti di progettazione, in caso di partecipazione come singola impresa, e' possibile semplicemente indicare il progettista esterno (libero professionista singolo o associato) o bisogna costituire per forza di cose un raggruppamento temporaneo. Inoltre la documentazione tecnica e/o altre dichiarazioni vanno firmate digitalmente solo dall'impresa o anche dal progettista esterno? nel caso in cui e' indicato il

progettista esterno anch'esso deve compilare il proprio DGUE? in che modo lo compila e lo allega? (sul portale EMPULIA e' prevista la compilazione e il caricamento del DGUE della sola impresa)

## **RISPOSTA**

a) Per la progettazione il candidato concessionario ovvero il candidato concessionario esecutore, in possesso di attestazione SOA per la progettazione ed esecuzione adeguata, ma non in grado di dimostrare il possesso dei requisiti di progettazione indicati nel bando mediante il proprio staff di progettazione, deve far ricorso a soggetti di cui all'art. 46 del Codice in possesso, oltre ai requisiti generali di cui all'art. 80 del Codice e delle abilitazioni professionali richieste per la progettazione dell'opera oggetto del presente bando, dei requisiti previsti dal D.M. n. 263 del 02/12/2016 e dei requisiti indicati al punto 13.5 del bando di gara, senza necessità di costituire un raggruppamento temporaneo con i medesimi.

b) Il progettista esterno deve rendere la dichiarazione sostitutiva di cui al Modello 2 e al Modello 3. Non è necessaria la compilazione del DGUE.

c) Il progettista esterno deve firmare digitalmente tutta la documentazione costituente l'offerta tecnica.

## **QUESITO 3**

Bando di gara

Pagina 44 - punto b.

cauzione di cui all'art. 183, comma 13

Premesso che:

a) la durata contrattuale della concessione e' di anni 20 decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto di concessione;

b) le primarie compagnie assicurative operanti sul territorio nazionale, in base alle attuali condizioni stabilite dai trattati assicurativi, in caso di aggiudicazione di appalto con durata superiore ai 10 anni, richiedono che per l'emissione della cauzione definitiva siano rispettati i seguenti criteri:

- La durata della garanzia sia fissata in un periodo non superiore ad anni 5 a decorrere dalla sua emissione e quindi fino al .../.../...

- Trascorso tale termine la garanzia perdera' ogni efficacia e la Societa' (garante) non sara' piu' tenuta a nessuna prestazione.

- Il mancato rinnovo della stessa o la mancata presentazione di ulteriori garanzie per periodi successivi da parte della Societa' (garante), non costituira' motivo di escussione della presente polizza

- Il rinnovo potra' avvenire esclusivamente su richiesta del contraente alla Societa' (garante) previo accordo tra le parti da perfezionarsi almeno 90/120 giorni prima della scadenza al fine di assicurarsi la possibilita' di ottenere l'emissione della cauzione definitiva a garanzia della stipula contrattuale,

Si chiede di confermare che in caso di aggiudicazione del contratto di concessione per una durata maggiore ai 10 anni, la cauzione definitiva possa essere emessa nei termini suindicati.

Confidando in un favorevole riscontro, porgiamo cordiali saluti.

## **RISPOSTA**

• Pur essendo la durata della concessione oggetto dell'appalto pari a 20 anni, è consentito presentare una fideiussione definitiva di durata pari a 5 anni, rinnovabile di anno in anno; il Contraente, al contempo, si impegna a fornire all'Ente Beneficiario, prova dell'avvenuta proroga fornendone copia ogni anno.

• La Compagnia qualora non intenda, allo scadere del quinquennio, concedere la proroga annuale, è obbligata a comunicarlo al Contraente ed all'Ente Beneficiario almeno 60 giorni prima della scadenza, pena l'escussione della medesima.

## QUESITO 4

Si chiede conferma in merito all'importo della garanzia provvisoria dal momento che l'importo indicato nel disciplinare pari a € 213.719 non corrisponde al 2 % del canone complessivo ( € 10.929.189,97)

### RISPOSTA

L'importo della garanzia provvisoria è pari ad € 218.583,80 (2% del canone complessivo di € 10.929.189,97) anziché € 213.719,00 indicato al punto 11) del bando di gara.

## QUESITO 5

In riferimento all'art. 1 comma 4 del D.L. 16 Luglio 2020 (Decreto Semplificazioni) siamo a chiedere la possibilità di presentare polizza provvisoria già all' 1% (anziché del 2%) ?? da ridurre ulteriormente del 50% con ISO9001 e del 20% con ISO 14001. Attendiamo celere riscontro.

### RISPOSTA

l'art. 1 co. 4 del D. L. 16 LUGLIO 2020 (Decreto Semplificazioni) si riferisce agli appalti sotto soglia comunitaria. Per la riduzione delle garanzie di cui alla presente gara si applica l'art. 93 co. 7 del D.Lgs. n. 50/2016.

## QUESITO 6

Si chiede di confermare che il valore complessivo della concessione (da indicare nello schema della garanzia provvisoria) sia pari ad € 10.685.948,40 (534.297,42 x 20) e non 10.929.189,97, come indicato nel bando di gara.

### RISPOSTA

Si conferma che il valore della concessione è pari ad € 10.929.189,97 così come rilevabile dagli elaborati progettuali. Conseguentemente il valore della garanzia provvisoria è pari ad € 218.583,80 (2% del canone complessivo di € 10.929.189,97) anziché € 213.719,00 indicato al punto 11) del bando di gara.

## QUESITO 7

Bando di gara

Pagina 5 - punto 8.

Garanzia provvisoria

Si chiede di confermare che con la dicitura " la garanzia provvisoria deve riportare l'autentica della sottoscrizione" si intende che la garanzia debba essere corredata dalla dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 (e di cui al punto 7 a pag. 5 del Bando disciplinare), completa di fotocopia di documento di identità del firmatario.

### RISPOSTA

Si conferma quanto indicato nel quesito.

Cordiali saluti

## QUESITO 8

E' da Considerarsi nel PEF il canone a base gara (al netto dello sconto offerto) che sarà oggetto di revisione in caso di aggiornamento?

## **RISPOSTA**

E' da considerarsi secondo quanto indicato nella voce "PEF" a pagina 40 del Bando di Gara - Contenuto "Busta economica".

## **QUESITO 9**

Chiediamo precise indicazioni rispetto all'applicazione della clausola sociale prevista nell'Allegato "11)Protocollo di intesa in materia di concessioni e appalti pubblici di lavori, forniture e servizi sottoscritto in data 20.02.2018 con le organizzazioni sindacali CGIL; UST CISL; UIL" facente parte dei documenti gara, in quanto nessun dato specifico viene fornito nel disciplinare ne' individuato alcun criterio di premialita' in merito.

In particolare, con la presente si chiede di mettere a disposizione il numero esatto di dipendenti, le qualifiche, le ore di lavoro settimanali, il CCNL di riferimento e qualsiasi altra informazione utile specificando se si tratta di dipendenti del Comune di Ruvo di Puglia o se trattatisi di dipendenti del precedente gestore.

Tale dato e' essenziale per tutti gli operatori economici che vorranno presentare offerta in quanto va ad incidere direttamente sull'equilibrio della commessa, non essendo stato reso noto negli atti di gara ma che dovra' essere considerato ed evidenziato con i rispettivi costi di gestione e del personale, andando ad incidere direttamente nel PEF che verra' prodotto insieme all'offerta da parte del concorrente.

## **RISPOSTA**

Spettabile Operatore Economico,

La dichiarazione di accettazione del protocollo di intesa vale per le parti applicabili dello stesso.

Nel bando non vi è alcun riferimento alla applicazione della clausola sociale.

## **QUESITO 10**

1)Considerata l'entita' del progetto/offerta tecnica e dei documenti economici, vista la dimensione massima consentita dei singoli file (7 MB) e vista la possibilita' secondo quanto riportato dalla disciplina di utilizzo e nelle Faq di Empulia che prevedono l'inserimento di solo un file per campo (i campi disponibili sono solamente tre ed il totale dello spazio a disposizione arriverebbe al massimo a 21MB) si chiede:

- di poter mettere a disposizione i medesimi campi con capienza pari almeno a 1000 MB ciascuno e che le stesse possano contenere anche cartelle compresse e non solo file. Si richiede, pertanto, che i singoli file contenuti nelle cartelle non abbiano un limite se non quello relativo al limite della stessa cartella compressa.

- di poter disporre anche per la parte amministrativa di singoli campi sia obbligatori che facoltativi all'interno dei quali si possibile caricare cartelle compresse per una capienza almeno pari a 100 MB;

- di poter fornire la possibilita' agli operatori di duplicare i campi obbligatori e facoltativi per la documentazione amministrativa in caso di presentazione in RTI per la produzione della documentazione inerente sia del mandatario che delle mandanti.

2) Si chiede di confermare, inoltre, che l'adempimento relativo all'avvenuto versamento dell'IMPOSTA DI

BOLLO di € 16,00 oltre a mezzo F24 Codice Tributo 2501 ovvero con F23 Codice Tributo 456T Codice Ufficio TVU possa anche essere dimostrato a mezzo di apposizione su foglio bianco della marca da bollo acquistata per pari importo riportante il codice identificativo ed appositamente firmato digitalmente dell'operatore;

3) Altresi', la Scrivente e' a chiedere conferma che ai fini della esecuzione dei lavori (il cui importo ammonta ad € 3.112.575,69 oltre IVA) e della dimostrazione del possesso della qualificazione dell'Attestazione SOA per progettazione e costruzione Categoria OG10, Classifica IV bis (qualificazione obbligatoria) che possa partecipare anche l'operatore in possesso di attestazione SOA per la sola costruzione che dimostri i requisiti relativi alla progettazione facendo ricorso a soggetti di cui all'art. 46 del Codice, in possesso, oltre ai requisiti generali di cui all'art. 80 del Codice e delle abilitazioni professionali richieste per la progettazione dell'opera oggetto del presente bando, dei requisiti previsti dal D.M. n. 263 del 02/12/2016 anche dei requisiti tecnici ed economici.

4) Si chiede se ai fini della presentazione della garanzia provvisoria e della garanzia pari al 2,5 per cento del valore dell'investimento sia sufficiente che le stesse siano corredate da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la societa' fideiussore nei confronti della stazione appaltante (ai sensi di quanto previsto dal DPR 445/2000) e non anche corredate dalla l'autentica della sottoscrizione (come previsto dal punto a pag. 5 del disciplinare) in quanto la dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000 consta di un atto sostitutivo dell'atto notorio con il quale possono comprovarsi stati, qualita' personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato, resa e sottoscritta dallo stesso, osservando le modalita' dell'art. 38 del D.P.R. n. 445/2000.

## **RISPOSTA**

### **RISPOSTA A QUESITO N. 1**

Al riguardo si precisa che 7 Mega è la dimensione garantita, ma il sistema consente di caricare oltre 100 Mega per ogni file. Ciò premesso, allo scopo di non compromettere il regolare invio dell'offerta entro i termini di scadenza, si invitano gli operatori economici :

1. ad utilizzare l'estensione pdf con dimensioni ridotte (ovvero a convertire la documentazione nel ridotto formato);
2. a caricare tali file nel sistema con congruo anticipo rispetto ai termini di scadenza.

Infine, si precisa che, al fine di caricare la documentazione tecnica a sistema, è possibile unire la stessa in un unico file ovvero in una cartella compressa, nonché utilizzare entrambi i campi della Busta Tecnica, denominati rispettivamente:

1. "Relazione tecnica" (campo obbligatorio);
2. "Ulteriore documentazione" (campo facoltativo).

### **RISPOSTA A QUESITO N. 2**

l'operatore economico potrà comprovare l'assolvimento dell'imposta di bollo anche con contrassegno dichiarando sul documento in formato elettronico il codice numerico composto di 14 cifre rilevabili dal contrassegno telematico rilasciato dall'intermediario.

Sarà cura dell'operatore economico conservato il predetto contrassegno per l'eventuale accertamento da parte dell'Amministrazione finanziaria.

### **RISPOSTA A QUESITO N. 3**

Si conferma quanto previsto al punto 13.6 del bando di gara.

### **RISPOSTA A QUESITO N. 4**

Si conferma quanto indicato nel quesito rappresentando che analoga risposta è stata data al quesito prot. n. PI 94062-20.

## **QUESITO 11**

poiche' sono stati rilevati oltre 700 punti luce in piu' rispetto al rilievo di base, sottoponiamo i seguenti quesiti:

- dobbiamo considerarli nella proposta, includendoli nel computo metrico e quindi all'interno della riqualifica?
- nella stima dei consumi futuri (che incidono sul risparmio dichiarato) consideriamo anche i punti luce in piu'?
- Consideriamo nel PEF il canone a base gara (al netto dello sconto offerto) che sara' oggetto di revisione in caso di aggiornamento?

### **RISPOSTA**

I 2609 punti luce indicati nella relazione tecnica sono quelli di vecchia generazione con lampade a scarica. Nella tavola 3b sono computati 2925 centri luminosi, compresi quelli a LED. I centri luminosi in più che sono stati censiti potrebbero derivare da: 1) ammanco nel conteggio effettuato dai ns. progettisti; 2) censimento da voi esteso per errore su centri luminosi che non appartengono al Comune; 3) centri luminosi da voi censiti che non erano stati materialmente ceduti al Comune alla data della progettazione; 4) una combinazione fra le cause di cui ai precedenti punti. In tutti casi, il valore di riferimento è 2925 centri luminosi. Per quelli in più si applicherà l'art. 5.11 del capitolato.

## **QUESITO 12**

### **QUESITO N.1**

Nell'elaborato "Tavola 01: Relazione Tecnica Illustrativa – Calcolo Sommario della Spesa" sono indicate diverse lavorazioni inerenti i quadri elettrici di comando esistenti.

Al fine di poter redigere una progettazione definitiva di dettaglio ed in linea con la Norma UNI11630-2016 e alla Scheda 10 dei C.A.M citata poc'anzi, si chiede di poter accedere alle singole utenze elettriche di comando, in modo da confermare perimetro di competenza dei singoli quadri elettrici, stato manutentivo e presenza eventuale di carichi esogeni.

### **QUESITO N.2**

Nell'elaborato "Tavola 03a" e' riportata una classificazione illuminotecnica del territorio.

Si chiede se tale classificazione di progetto sia quella definitiva, quindi quella da considerarsi ai fini del progetto illuminotecnico che verra' presentato in gara, oppure se sia possibile presentare una differente classificazione di progetto, supportata da apposita analisi dei rischi, sul quale impostare la progettazione di gara.

### **QUESITO N.3**

Si richiedono gli shapefile di progetto o eventualmente le planimetrie su formato dwg.

## **RISPOSTA**

### **QUESITO N.1**

Chiunque intenda procedere all'attività di cui al quesito n. 1 potrà farne specifica menzione in una richiesta a mezzo mail di sopralluogo. Saranno assegnate le giornate in cui effettuare tale ricognizione.

### **QUESITO N.2**

La classificazione di progetto è quella definitiva. Non sono previste classificazioni alternative su proposta degli offerenti.

### **QUESITO N.3**

Il file dwg è posto a disposizione per il download in allegato alla presente risposta.

## **QUESITO 13**

### **QUESITO 1**

Riferimento art. 13.5 "Progettazione – Requisiti" del disciplinare di gara

1. Si chiede di confermare che, ai fini della qualificazione per la progettazione, anche il concorrente in possesso di attestazione SOA per progettazione ed esecuzione adeguata, dovrà dimostrare tramite il proprio staff di progettazione, oltre i requisiti previsti dall'art. 4.3.2.1 del DM 27/09/2017 (CAM), anche gli ulteriori requisiti di capacità economica e finanziaria e tecnico-organizzativa indicati all'articolo 13.5.

2. In riferimento alla richiesta al concorrente, ai fini della qualificazione tecnica, di disporre tra le altre della seguente figura professionale tecnica:

- N. 1 tecnico in possesso dei requisiti previsti dal D.Lgs. 81/08, interno o esterno all'organizzazione dell'offerente, per assumere il ruolo di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori;

Si chiede di confermare che ai fini del soddisfacimento dei requisiti si debba far riferimento a quanto indicato all'art. 98 del D.Lgs. 81/08;

Si chiede di confermare che, così come previsto dall'art. 90 co. 4 del D.Lgs. 81/08, il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori, a differenza di quello della fase di progettazione (art. 90 co. 3), sarà designato dal Committente/Concedente e non dal Concessionario.

3. Si chiede di chiarire se, ai fini della qualificazione per la progettazione, il concorrente possa dimostrare parte dei requisiti tramite il proprio staff di progettazione e parte, tramite progettista esterno "indicato".

### **QUESITO 2**

Considerato che:

- Nel documento Tav.07 – Schema di Contratto, Articolo XX – punto 3 è riportato che:

"I corrispettivi sono pertanto soggetti a revisione in conformità a quanto previsto dal piano economico finanziario e dalla presente convenzione":

- Nel Piano Economico Finanziario presente tra i documenti a base di Gara si riscontra l'applicazione di 2 differenti indici di revisione, ovvero:

o La voce Canone Base (quota energia) è indicizzata attraverso una inflazione componente energia stimata con un incremento annuo pari al valore 1,0%;

o La voce Canone Base (quota gestione) è indicizzata attraverso una inflazione componente gestione stimata con un incremento annuo pari al valore 0,5%;

Alla luce del fatto che i 2 diversi indici utilizzati nel PEF non sono definiti in modo esplicito, chiede di confermare che:

- La revisione della “componente energia” del canone sarà calcolata sulla base della variazione, rispetto al periodo precedente, del prezzo di riferimento dell’energia composto dalle voci  
PUN + ONERI + DISPACCIAMENTO + TRASPORTO + FISCALITA’

dove:

o PUN = PUN mensile del Mercato del Giorno Prima, pubblicato dal Gestore del Mercato Elettrico ([www.gme.it](http://www.gme.it)), maggiorato delle Perdite di Rete Standard di Bassa Tensione, così come definite in tabella 4 della Delibera ARERA 107/09, aggiornata dalla Delibera ARERA ARG/elt 196/11 “Aggiornamento dei fattori percentuali convenzionali delle perdite di energia elettrica sulle reti con obbligo di connessione di terzi” e ss.mm.ii.;

o DISPACCIAMENTO = Corrispettivi relativi alle componenti che costituiscono i costi per il dispacciamento sul mercato libero (a titolo esemplificativo e non esaustivo, sono le componenti tariffarie MSD, UESSSL, DIS, CD, INT, etc., così come pubblicate da TERNA e dall’ARERA), espressi in €/MWh. Tali corrispettivi sono maggiorati delle Perdite di Rete Standard di Bassa Tensione;

o ONERI = Oneri di sistema del solo Mercato Libero (a titolo esemplificativo le componenti tariffarie A, UC, MCT), espressi in €/MWh, come stabiliti, volta per volta, dall’ARERA;

o TRASPORTO = Oneri di Trasmissione, Distribuzione e Misura, espressi in €/MWh, così come stabiliti, volta per volta, dall’ARERA;

o FISCALITA’ = valore mensile dell’accisa (€/MWh) per l’energia elettrica destinata ad uso illuminazione pubblica.

- La revisione della “componente gestione” del canone sarà calcolata sulla base della variazione, rispetto al periodo precedente, dell’indice ISTAT – FOI.

In caso contrario si chiede di definire quali altri 2 indici saranno utilizzati per calcolare le variazioni delle componenti energia e manutenzione e con quale modalità di applicazione.

### QUESITO 3

In riferimento al capitolo 7 “Modellazione delle formule di finanziamento, ammortamento e tassazione” del documento denominato Tav.02 – Piano Economico Finanziario, Quadro Economico, in cui è riportato che:

- Per quanto attiene al canone, esso può essere distinto in tre componenti con l’incidenza percentuale indicata qui di seguito:

- Quota energia 30%

Tale quota è calcolata come incidenza del futuro costo dell’energia elettrica sul canone a base d’asta.

- Quota gestione 8%

Tale quota è calcolata come incidenza dei costi operativi annui relativi alla manutenzione, gestione, costi di struttura e indiretti sul canone a base d’asta.

- Quota investimento 62%

Tale quota è calcolata in modo complementare alla somma delle precedenti due quote.

Si chiede se nella redazione del PEF di Gara l’incidenza di tali percentuali di suddivisione del Canone ribassato, potranno essere rimodulate dal Concessionario sulla base della propria proposta progettuale (a titolo esemplificativo una quota energia più bassa alla luce anche di maggiori risparmi energetici conseguibili).

### QUESITO 4

In riferimento al perimetro di gestione degli impianti a base di gara, attraverso i sopralluoghi si è rilevata la presenza oggi di oltre 900 punti luce in più rispetto ai 2.609 punti luce a base di gara.

Alla luce di questa differenza (oltre 34%), si chiede di confermare che:

- la presa in carico in gestione (servizio, manutenzioni e fornitura energia elettrica) di tali maggiori punti luce a partire dalla data iniziale di consegna degli impianti, rientra tra le casistiche che determinano una variazione del corrispettivo annuo, secondo le modalità riportate nel paragrafo 5.11 Ampliamenti del documento denominato Tav.05 – Capitolato speciale descrittivo e prestazionale.

- Tali maggiori punti luce possono rientrare tra i punti luce interessati dagli interventi di riqualificazione iniziale.

#### QUESITO 5

Nel Quadro Economico di Investimento presente a pagina 2 del Bando di Gara, è riportata la voce Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 63.345,71.

Alla luce di questa considerazione e ai fini della stima dei Ricavi del PEF, si chiede se l'applicazione della percentuale di ribasso di offerta sia comunque da applicarsi al valore annuo totale di € 534.297,42 a base d'asta (ovvero senza scorporare una quota annuale di oneri della sicurezza dall'applicazione del ribasso).

#### QUESITO 6

Si chiede se, al fine dell'applicazione del meccanismo di revisione prezzi in fase contrattuale, i riferimenti iniziali degli indici sui quali calcolare la variazione della Componente Energia e Manutenzione debbano essere i valori medi degli ultimi 12 mesi antecedenti l'offerta.

#### RISPOSTA

##### QUESITO 1:

1) Si conferma;

2) Si conferma il possesso dei requisiti dell'art. 98 D.Lgs. 81/2008 in capo al coordinatore in fase di progettazione. L'attività di cui agli artt. 90 e 91 deve essere valutata con riferimento ai diversi livelli di progettazione previsti per le opere pubbliche e agli elaborati che la normativa prevede siano realizzati. Nel caso di cui trattasi, nel primo livello di progettazione: lo studio di fattibilità tecnica ed economica, è stato prodotto un elaborato contenente le prime indicazioni e misure finalizzate alla tutela della salute e sicurezza dei luoghi di lavoro per la stesura dei piani di sicurezza. Nel successivo livello di progettazione (progetto definitivo) è previsto un aggiornamento delle misure predette mentre la redazione del P.S.C. è prevista fra gli elaborati del progetto esecutivo. Nel progetto definitivo l'aspirante concessionario deve aggiornare le prime indicazioni e misure finalizzate alla tutela della salute e sicurezza dei luoghi di lavoro per la stesura dei piani di sicurezza sulla base delle previsioni del progetto proposto. Il progetto esecutivo sarà redatto dal concessionario/committente. Peraltro, nello schema di contratto, l'art. Articolo XX, punto 1. Prevede che le prestazioni tecniche correlate agli interventi di riqualificazione ed efficientamento degli impianti di pubblica illuminazione ed i costi pertinenti al servizio di gestione della pubblica illuminazione sono a totale carico del Concessionario mentre l'art. VII disciplina gli adempimenti in fase di esecuzione dei lavori.

3) L'impostazione proposta è corretta.

##### QUESITO 2:

Si conferma la correttezza dell'individuazione dei due indici come esplicitata nel vs. quesito.

##### QUESITO 3:

Nell'offerta si potranno distinguere le percentuali delle componenti ovvero confermare quelle di progetto. In ogni caso, le percentuali offerte dall'aggiudicatario (siano esse modificate o non) saranno impiegate per l'applicazione dei due indici di cui al quesito n. 2

#### QUESITO 4:

I 2609 punti luce indicati nella relazione tecnica sono quelli di vecchia generazione con lampade a scarica. Nella tavola 3b sono computati 2925 centri luminosi, compresi quelli a LED. I centri luminosi in più che sono stati censiti potrebbero derivare da: 1) ammanco nel conteggio effettuato dai ns. progettisti; 2) censimento da voi esteso per errore su centri luminosi che non appartengono al Comune; 3) centri luminosi da voi censiti che non erano stati materialmente ceduti al Comune alla data della progettazione; 4) una combinazione fra le cause di cui ai precedenti punti. In tutti casi, il valore di riferimento è 2925 centri luminosi. Per quelli in più si applicherà l'art. 5.11 del capitolato.

#### QUESITO 5:

Il ribasso si applica sul canone senza altre considerazioni. La cifra indicata nel bando di €. 63.345,71 può essere oggetto di revisione nelle successive fasi di progettazione. Essa non potrai essere mai ribassata e rimanere inalterata nelle successive fasi di appalto/subappalto dei lavori.

#### QUESITO 6:

Valori medi negli ultimi dodici mesi

### QUESITO 14

Con la presente siamo a chiedere cortesemente di confermare che la quota massima subappaltabile e' del 40%.

**RISPOSTA** A seguito delle note sentenze della Corte di Giustizia UE del 26 settembre e del 27 novembre 2019, il Giudice amministrativo (cfr. ex multis, Cons. Stato n. 389/2020) è ormai concorde nel ritenere superato il limite al subappalto come quello previsto dalla norma generale ex art. 105, d.lgs. n. 50/2016; tanto vale a fortiori, in questo caso, per le disposizioni "speciali" di cui all'art. 174 del Codice che, peraltro, testualmente non prevedono alcun limite al subappalto.

### QUESITO 15

Si chiede di chiarire se il requisito di cui a pag. 9 del bando di gara, punto 13.3.2, "capitale sociale non inferiore ad Euro 170.592,82... Il requisito del capitale sociale puo' essere dimostrato anche mediante il patrimonio netto." possa essere soddisfatto dallo Scrivente Consorzio sommando il proprio patrimonio netto a quello dell'impresa consorziata esecutrice indicata per l'esecuzione della concessione in oggetto.

#### **RISPOSTA**

non è possibile per il consorzio stabile sommare il proprio patrimonio netto con quello della consorziata indicata quale esecutrice della concessione, poiché, per giurisprudenza consolidata, al consorzio s'impone una scelta: avvalersi dei requisiti posseduti in proprio, ovvero ricorrere al c.d. "cumulo alla rinfusa" dei requisiti posseduti dalle imprese consorziate; diversamente, per il cumulo dei requisiti del consorzio e di quelli della consorziata designata, è necessario ricorrere ad altri istituti quali l'avvalimento o il raggruppamento d'impese

## QUESITO 16

Con riferimento all'affermazione contenuta all'art. 6 pag.3 del Disciplinare di gara:

Il Canone annuo indicato alla riga A, decurtato del ribasso offerto in sede di gara, a decorrere dalla seconda annualità, ai sensi dell'art. 175 comma 6 del D.Lgs. 50/2016, sarà indicizzato, tenendo conto dell'inflazione calcolata dall'ISTAT, come stimato nell'elaborato denominato "Piano Economico Finanziario Quadro Economico" (Allegato 2 al presente documento)

Si chiede di chiarire se l'adeguamento del canone in base alla variazione dell'indice ISTAT, come indicato all'art 6 pag. 3 del Disciplinare di Gara, è da intendersi esclusivamente per la componente di canone relativa alla manutenzione ordinaria, mentre la componente di canone relativa alla fornitura di energia elettrica debba intendersi indicizzata alla variazione del prezzo dell'energia (al netto dell'iva) dato da PUN + Oneri + Dispacciamento + Perdite di Rete + Trasporto + Fiscalità così come anche previsto dalle convenzioni CONSIP relative alla fornitura del servizio di illuminazione pubblica comprensive della fornitura del vettore energetico.

Con riferimento all'affermazione contenuta nel documento PEF e QE pag 23:

Per quanto attiene al canone, esso può essere distinto in tre componenti con l'incidenza percentuale indicata qui di seguito:

- Quota energia 30%

Tale quota è calcolata come incidenza del futuro costo dell'energia elettrica sul canone a base d'asta.

- Quota gestione 8%

Tale quota è calcolata come incidenza dei costi operativi annui relativi alla manutenzione, gestione, costi di struttura e indiretti sul canone a base d'asta.

- Quota investimento 62%

Tale quota è calcolata in modo complementare alla somma delle precedenti due quote

Si chiede di chiarire se, ai fini della revisione del canone, la suddivisione del medesimo nelle quote energia, gestione e manutenzione e lavori debba intendersi valida quella indicata a pag. 23 del Piano economico finanziario posto a base di gara, oppure il concorrente avrà facoltà di offrire una propria suddivisione sulla base dell'ammontare dell'investimento offerto, dei costi energetici e dei costi manutentivi indicati nel proprio Piano Economico Finanziario asseverato, coerente con la propria offerta economica.

## RISPOSTA

La revisione della "componente energia" del canone sarà calcolata sulla base della variazione, rispetto al periodo precedente, del prezzo di riferimento dell'energia composto dalle voci PUN + ONERI + DISPACCIAMENTO + TRASPORTO + FISCALITÀ dove:

- PUN = PUN mensile del Mercato del Giorno Prima, pubblicato dal Gestore del Mercato Elettrico

(www.gme.it), maggiorato delle Perdite di Rete Standard di Bassa Tensione, così come definite in tabella 4 della Delibera ARERA 107/09, aggiornata dalla Delibera ARERA ARG/elt 196/11 "Aggiornamento dei fattori percentuali convenzionali delle perdite di energia elettrica sulle reti con obbligo di connessione di terzi" e ss.mm.ii.;

- DISPACCIAMENTO = Corrispettivi relativi alle componenti che costituiscono i costi per il dispacciamento sul mercato libero, espressi in €/MWh. Tali corrispettivi sono maggiorati delle Perdite di Rete Standard di Bassa Tensione;

- ONERI = Oneri di sistema del solo Mercato Libero, espressi in €/MWh, come stabiliti, volta per volta, dall'ARERA;
- TRASPORTO = Oneri di Trasmissione, Distribuzione e Misura, espressi in €/MWh, così come stabiliti, volta per volta, dall'ARERA;
- FISCALITA' = valore mensile dell'accisa (€/MWh) per l'energia elettrica destinata ad uso illuminazione pubblica.

La revisione della "componente gestione" del canone sarà calcolata sulla base della variazione, rispetto al periodo precedente, dell'indice ISTAT – FOI.

Nell'offerta si potranno distinguere le percentuali delle componenti ovvero confermare quelle di progetto. In ogni caso, le percentuali offerte dall'aggiudicatario (siano esse modificate o non) saranno impiegate per l'applicazione dei due indici di cui sopra.

## QUESITO 17

In riferimento ai Requisiti per la Progettazione (art. 13.5 del Bando di gara), si chiede se si ritiene ammissibile, ai fini della partecipazione alla gara in oggetto di un libero professionista, la dimostrazione dei requisiti di capacità tecniche e professionali di cui alle Linee guida n. 1 Anac, Parte IV, punto 2.2.2.1, lettere b) e c), mediante le attività dallo stesso svolte, nell'esercizio di una professione regolamentata per le quali è richiesta una determinata qualifica professionale, come indicato dall'art. 3 della direttiva 2005/36/CE, quale componente di un'associazione professionale, a condizione che il professionista medesimo abbia sottoscritto gli elaborati correlati alle attività svolte.

### RISPOSTA

Sì, si ritiene ammissibile.

## QUESITO 18

Richiesta Chiarimenti

1. In riferimento a quanto previsto dal Disciplinare di gara "Deve essere individuata, in sede di offerta, a pena di esclusione, la persona fisica incaricata dell'integrazione delle prestazioni specialistiche" (art.13.5 pag.10) si chiede cosa si intende per "prestazioni specialistiche".
2. Con riferimento a quanto previsto a pag.40 del Disciplinare di gara, nella sezione "C) BUSTA ECONOMICA" relativamente alla predisposizione del Piano Economico Finanziario si chiede conferma che il soggetto che assevera (se società di revisione) deve dichiarare: di essere iscritto al Registro delle Società di Revisione presso il Ministero dello Sviluppo Economico con indicazione della Gazzetta Ufficiale (data e numero) e di essere abilitata al rilascio di asseverazioni ai sensi dell'art. 1 della legge n. 1966/1939 oppure di essere iscritto al registro tenuto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e di essere idoneo alla asseverazione del Piano economico finanziario.
3. In riferimento all'elaborato Tav.05 Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale all'art. 4.4. pagina 9/37, è riportata la seguente dicitura: "L'inizio dei lavori non può avvenire se non è accertata l'avvenuta denuncia degli impianti e delle opere relativi alle fonti rinnovabili di energia e al risparmio e all'uso razionale dell'energia." Si chiede conferma che si tratti di un refuso di stampa in quanto nella procedura di gara non è prevista l'installazione di impianti di produzione da fonti rinnovabili.

4. Infine, in riferimento a quanto previsto a pagina 3 del Disciplinare di Gara art.6 ovvero che a decorrere dalla seconda annualita', ai sensi dell'art. 175 comma 6 del D.Lgs. 50/2016, sara' indicizzato, tenendo conto dell'inflazione calcolata dall'ISTAT si chiede conferma che con l'indice ISTAT FOI NT sara' utilizzato per la componente manutentiva del canone mentre per la componente energetica, visto che gli indici energetici pubblicati dall'ISTAT fanno riferimento alle sole utenze domestiche, si chiede conferma che potra' essere utilizzato l'indice PUN pubblicato dal Gestore del Mercato Elettrico (GME) aumentato delle perdite di rete standard e a cui sono aggiunte le componenti tariffarie medie annuali a copertura del dispacciamento (aumentata delle perdite di rete) , dei servizi di rete, degli oneri di sistema e delle imposte.
5. In riferimento alla pagina riassuntiva dei dati di gara, in merito a quanto riportato al rigo "Note Rettifiche", si chiede di confermare che gli oneri di sicurezza per i sevizi da espletare in concessione siano € 63.345,71 (€ 3.167,28 €/anno).
6. Si chiede di chiarire il valore economico degli oneri di sicurezza destinati ai lavori di riqualificazione in quanto al capitolo 5 del documento "bando disciplinare" nel Quadro Economico di Investimento di pag. 2 viene riportato un importo pari a € 63.345,71, di contro, alla pagina 6 dell'Allegato B "Stima Dei Costi della Sicurezza" del documento tav. 06 "Prime indicazioni e misure sicurezza dei luoghi di lavoro" viene riportato un importo totale di € 296.084,48.
7. Si chiede di confermare, che il canone annuo posto a base d'asta pari a € 534.297,42, sia al netto degli oneri della sicurezza.
8. Alla luce di quanto richiesto nel documento "bando disciplinare" alla sezione "B) BUSTA TECNICA" nella descrizione dell'Elemento 2, a pag 38 vengono elencati i requisiti minimi che gli interventi previsti in progetto, dovranno rispettare. In particolare, viene richiesto di rispondere a tutti i requisiti previsti nel progetto di fattibilita' tecnico-economica posto a base di gara e tali requisiti sono da intendersi minimi e inderogabili. Con il fine di definire le richieste tecnico-economiche del progetto di fattibilita' in maniera puntuale si chiede di fornire le quantita' delle voci quotate a corpo nel documento "Tav01 - Relazione tecnica illustrativa - Calcolo sommario della spesa" ed in particolare si chiede di comunicare le quantita' di cavidotti e di cavi previsti nel progetto di fattibilita'.
- Tale richiesta e', infine, funzionale alla definizione delle proposte migliorative da offrire in gara e oggetto di valutazione al punto 2.1 dell'Elemento 2 dei criteri di valutazione.

## **RISPOSTA**

- 1La persona fisica incaricata dell'integrazione delle prestazioni specialistiche è il progettista illuminotecnico;
2. La sentenza del Consiglio di Stato (sez. V in sede giurisdizionale, sent. N. 2351 del 10.04.2019 che così recita: "l'art. 153, comma 9 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (ed ora l'art. 183, comma 9 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50) va inteso nel senso che l'attività di asseverazione dei PEF – piani economici finanziari finalizzata all'affidamento di un contratto pubblico può essere svolta, oltre che dalle società autorizzate ai sensi dell'art. 1, legge 23 novembre 1939, n. 1966, anche dalle società iscritte nel registro dei revisori legali e delle società di revisione attualmente tenuto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze..."
3. Si conferma che trattasi di refuso;
4. La revisione della "componente energia" del canone sarà calcolata sulla base della variazione, rispetto al periodo precedente, del prezzo di riferimento dell'energia composto dalle voci PUN + ONERI + DISPACCIAMENTO + TRASPORTO + FISCALITA' dove: PUN = PUN mensile del Mercato del Giorno Prima, pubblicato dal Gestore del Mercato Elettrico ([www.gme.it](http://www.gme.it)), maggiorato delle Perdite di Rete Standard di Bassa Tensione, così come definite in tabella 4 della Delibera ARERA 107/09, aggiornata dalla Delibera ARERA ARG/elt 196/11 "Aggiornamento dei fattori percentuali convenzionali delle perdite di energia

elettrica sulle reti con obbligo di connessione di terzi” e ss.mm.ii.; DISPACCIAMENTO = Corrispettivi relativi alle componenti che costituiscono i costi per il dispacciamento sul mercato libero, espressi in €/MWh. Tali corrispettivi sono maggiorati delle Perdite di Rete Standard di Bassa Tensione; ONERI = Oneri di sistema del solo Mercato Libero, espressi in €/MWh, come stabiliti, volta per volta, dall’ARERA; TRASPORTO = Oneri di Trasmissione, Distribuzione e Misura, espressi in €/MWh, così come stabiliti, volta per volta, dall’ARERA; FISCALITA’ = valore mensile dell’accisa (€/MWh) per l’energia elettrica destinata ad uso illuminazione pubblica. La revisione della “componente gestione” del canone sarà calcolata sulla base della variazione, rispetto al periodo precedente, dell’indice ISTAT – FOI. Nell’offerta si potranno distinguere le percentuali delle componenti ovvero confermare quelle di progetto. In ogni caso, le percentuali offerte dall’aggiudicatario (siano esse modificate o non) saranno impiegate per l’applicazione dei due indici di cui sopra.

5. Si confermano gli oneri per la sicurezza in €. 63.345,71;

6. Si allega la tavola n. 6 corretta in sostituzione di quella pubblicata;

7. Il ribasso si applica sul canone senza altre considerazioni. La cifra indicata nel bando di €. 63.345,71 può essere oggetto di revisione nelle successive fasi di progettazione. Essa non potrà essere mai ribassata e rimanere inalterata nelle successive fasi di appalto/subappalto dei lavori.

8. La precisione nelle computazioni è sufficiente per il livello di progettazione elaborato per cui non è possibile fornire ulteriori indicazioni.

## **QUESITO 19**

Si chiede di voler confermare la possibilità di modificare il Modello Offerta Economica allegato al Bando di Gara prevedendo la modulazione del Canone nelle 3 quote componenti

### **RISPOSTA**

Si conferma il modello di Offerta Economica allegato al bando.

Cordiali saluti

## **QUESITO 20**

### **RICHIESTA DI CHIARIMENTO N. 01**

Anche se non espressamente indicati nell’oggetto del Bando, e non riportati in nessun elaborato progettuale, dal documento posto a base di gara (rif. Tavola 02: PIANO ECONOMICO FINANZIARIO – QUADRO ECONOMICO”, par. 1 DETERMINAZIONE DELLA SPESA STORICA, pag 14), sembra essere ricompresi anche n.09 impianti semaforici; si chiede di voler confermare che trattasi di refuso e che gli impianti rientranti nel perimetro della Concessione siano soltanto gli Impianti di pubblica stradale e non gli impianti semaforici.

### **RICHIESTA DI CHIARIMENTO N. 02**

L’articolo II, comma 2, punto 7 “Oggetto della Concessione” dello Schema di Contratto posto a base di gara rimanda al documento denominato: “Specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione” per la definizione delle condizioni dell’erogazione del servizio di pubblica illuminazione. Dal combinato disposto dell’articolo 5.9 e 5.10 del Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale posto a base di gara non si esclude espressamente dagli interventi di manutenzione ricompresi nel Canone tutti quegli interventi che si rendessero necessari a causa di fatti di terzi (es. sinistri stradali) e/o da eventi atmosferici, e quindi, non imputabili all’attività del Concessionario. Visto l’Articolo XXIV dello Schema di Contratto “Forza Maggiore” che disciplina per tali eventi non imputabili all’Operatore Economico l’attivazione della procedura di revisione del PEF, atteso che tale procedura risulterebbe per interventi di piccola e media entità di non facile ed immediata applicazione oltre che onerosa, si chiede di voler confermare la possibilità per il

concorrente di meglio disciplinare tali interventi nella categoria della Manutenzione Extra Canone, mediante opportuna modifica dello Schema di Contratto e del Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale.

#### **RICHIESTA DI CHIARIMENTO N. 03**

Con riferimento al chiarimento n. PI250806-20 fornito da Codesta Spett.le Amministrazione relativo ai maggiori punti luce eventualmente rilevati rispetto al rilievo di base, si chiede di voler confermare che laddove tali maggiori punti luce siano oggetto di efficientamento (sorgenti luminose non a tecnologia LED) l'incremento del canone di cui all'art. 5.11 del Capitolato non sia limitato alla sola quota ivi indicata, ma che si possa aggiungere anche la relativa quota investimento.

#### **RICHIESTA DI CHIARIMENTO N. 04**

Non risultano scaricabili e, quindi consultabili, i files allegati ai chiarimenti già forniti da Codesta Spett.le Amministrazione (rif. "TAV06.pdf.p7m" e rif. "ImpiantoPIdiRuvo.dwg"); si chiede di voler riproporre i files allegati.

#### **RISPOSTA**

##### **RISPOSTA A CHIARIMENTO N. 01**

Trattasi di refuso atteso che gli impianti semaforici effettivamente attivi ad oggi nel Comune di Ruvo di Puglia sono solo tre e che gli altri impianti esistenti (semafori o semplici segnali luminosi) sono stati via via dismessi. Peraltro, i POD interessati hanno un consumo elettrico bassissimo e/o nullo.

Per questa ragione, si conferma l'esclusione degli impianti semaforici e delle relative utenze elettriche dalla gestione.

##### **Risposta a CHIARIMENTO N. 02:**

Il rimando dell'art. 2 co.2, deve intendersi al capitolato speciale descrittivo e prestazionale. Relativamente ai sinistri, si conferma l'impostazione data negli elaborati di progetto attesa la modesta entità degli interventi passati, riconducibili a calamità atmosferiche e la possibilità di risarcimento di quelli relativi agli incidenti stradali. Si intende valida la disciplina dell'art. XXIV a salvaguardia del concessionario in caso di eventi di particolare gravità tali da rendere necessario la revisione del PEF.

##### **Risposta a CHIARIMENTO N. 03:**

La proposta richiesta agli offerenti consiste in progetto definitivo che, a fronte di una ricognizione dell'impianto esistente, preveda un livello di approfondimento progettuale ulteriore e più dettagliato rispetto al progetto di fattibilità posto a base di gara. Per incentivare una progettazione il più aderente possibile allo stato attuale degli impianti, è stato previsto uno specifico punteggio premiale nell'ambito dell'Offerta Tecnica proprio al riguardo dell'accuratezza del rilievo dello status quo ante.

Appare ovvio che nella redazione del progetto definitivo il concorrente, partendo dallo stato di fatto che ha rilevato, abbia individuato tutti gli interventi necessari all'efficientamento energetico e alla messa a norma degli impianti che egli realizzerà e per i quali percepirà il canone annuo posto a base di gara, ribassato secondo l'offerta economica proposta. Per questa ragione, si conferma quanto già risposto al quesito PI 246538-20 circa l'applicabilità dell'art. 5.11 del Capitolato afferente il numero dei centri luminosi attivi fermo restando che tutti gli interventi di efficientamento necessari siano stati previsti nel progetto definitivo redatto dal concorrente.

In conclusione non sono previsti ulteriori incrementi del canone offerto salva l'applicazione del predetto art. 5.11 per tutti i centri luminosi che risulteranno essere attivi alla data della consegna degli impianti rispetto ai 2925 censiti.

##### **RISPOSTA AL CHIARIMENTO N. 04**

Relativamente all'anomalia segnalata, abbiamo provveduto alla pubblicazione dei due file (Tavola n. 6 corretta e file dwg del progetto di fattibilità) mediante lo strumento del "avviso".

## **QUESITO 21**

Con la presente si comunica che come da autorizzazione rilasciata dal Geom. Tambone, dalla data odierna 13/10/2020 fino a tutto il 16/10/2020, procederemo con le opere di ricognizione degli impianti di pubblica illuminazione. Si precisa che le apparecchiature verranno ispezionate da personale qualificato PES.

#### **RISPOSTA**

Si conferma la risposta data a quesito analogo e, cioè, che chiunque intenda procedere all'attività di ricognizione delle singole utenze elettriche di comando, perimetro di competenza dei singoli quadri elettrici, stato manutentivo e presenza eventuale di carichi esogeni, potrà farne specifica menzione in una richiesta a mezzo mail di sopralluogo. Saranno assegnate le giornate in cui effettuare tale ricognizione. Nella specie le giornate dal 6 al 9 ottobre sono state regolarmente assegnate ad \*\*\*\*\*.

## **QUESITO 22**

Buongiorno,  
si chiede se la Relazione Tecnica costituita da Elemento 1 e Elemento 2 debba avere un numero massimo di pagine o un formato particolare.  
Grazie molte

#### **RISPOSTA**

Non vi sono limiti di forma o di pagine con le cautele di cui la quesito PI 250977-20 circa i file di grandi dimensioni.

## **QUESITO 23**

Spett.le Amministrazione, con la presente si richiede una proroga dei termini di presentazione delle offerte di almeno 30 giorni lavorativi in luogo dell'attuale scadenza fissata alle ore 13:00 del giorno 27/10/2020 e conseguente traslazione del termine temporale di scadenza per la presentazione delle richieste di chiarimento. Tale richiesta si rende necessaria in quanto la risposta ai nostri chiarimenti inviati rispettivamente in data 05/08 2020, 17/08/2020 e 19/08/2020 e' pervenuta solo in data 10/10 u.s. e tale risposta e' vincolante per la decisione alla partecipazione o meno alla procedura di gara. Inoltre la risposta fornita da codesta Stazione Appaltante costituisce un'integrazione della documentazione di gara, poiche' tale modalita' di revisione della componente energia non era indicata in nessuno dei documenti posto a base di gara.

#### **RISPOSTA**

Poichè l'informazione supplementare è stata fornita entro il termine previsto nel bando di gara, la richiesta non può essere accolta.  
Cordiali saluti

## **QUESITO 24**

Da quesito proposto da \*\*\*\*\* prot. PI246538-20: E' da Considerarsi nel PEF il canone a base gara (al netto dello sconto offerto) che sara' oggetto di revisione in caso di aggiornamento?

#### **RISPOSTA**

E' da considerarsi secondo quanto indicato nella voce "PEF" a pagina 40 del Bando di Gara - Contenuto "Busta economica".

## **QUESITO 25**

con la presente la Scrivente \*\*\*\*\*con riferimento ai quesiti pubblicati in data 12/10/2020 (n. Quesito PI250977-20 e Risposta PI251501-20) e' a richiedere :

-di poter disporre anche per la parte amministrativa e non solo tecnica di singoli campi sia obbligatori che facoltativi all'interno dei quali sia possibile caricare cartelle compresse e non solo file con capienza oltre i 100 Mega in quanto in caso di RTI e' necessario caricare file con firme digitali diverse che dovranno essere contenute in cartelle compresse;

-di poter disporre anche per la parte economica e non solo tecnica di singoli campi all'interno dei quali sia possibile caricare cartelle compresse e non solo file con capienza oltre i 100 Mega in quanto e' necessario caricare file con firme digitali diverse che dovranno essere contenute in cartelle compresse.

Ringraziando per la collaborazione, l'occasione ci e' gradita per porgere i piu' Cordiali saluti,

### **RISPOSTA**

Con riferimento al quesito posto leggasi il punto 8) di pagina 26 del Bando/Disciplinare di Gara.

Per qualsiasi problematica nell'invio della documentazione, seguire le indicazioni per l'assistenza alle pagine 24 e 25 del citato Bando/Disciplinare.